

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST  
SISMA 2016

Oggetto: **Ord. C.S.R. 25/2017 - Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Adozione schema di atto di perimetrazione del Comune di Ussita - località PIEVE.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente decreto;

VISTO l'art.16 della legge regionale 15.10.2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTO il decreto legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 25 del 23 maggio 2017, recante "Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

VISTO il decreto n. 11 del 13 giugno 2017 del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post- sisma 2016 concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione.

DECRETA

- di adottare lo schema di atto di perimetrazione di cui all'Allegato A del presente provvedimento relativo alla località Pieve del Comune di Ussita;
- di stabilire che l'allegato A costituisce parte integrante del presente atto;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17 nonché sul sito web istituzionale della Regione Marche, nel sito tematico dedicato al SISMA Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione - per assicurare la conoscibilità dell'atto alla popolazione coinvolta ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza C.S.R. 25/2017;



- di trasmettere il presente decreto al Comune interessato;
- di stabilire che:
  - a) entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale l'atto di perimetrazione sarà approvato con decreto del Presidente della Regione - Vice Commissario;
  - b) entro dieci giorni dall'adozione dell'atto di cui alla lettera a), lo stesso atto sarà inviato, tramite procedura informatizzata, al Commissario straordinario per il coordinamento delle azioni successive.
- di dare atto che dal presente provvedimento non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche;
- di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il Direttore  
(*Cesare Spuri*)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *(Normativa di riferimento)*

- Decreto legge 189/2016 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e s.m.i.
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 25 del 23 maggio 2017, recante “*Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”.

### *Motivazione ed esito del procedimento*

L’art. 1, comma 3, del D.L. 189/2016 il Commissario Straordinario provvede all’attuazione degli interventi per la ricostruzione conseguenti gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ai sensi e con i poteri previsti dal decreto stesso.

Il successivo comma 5 prevede che i Presidenti delle Regioni interessate operino in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui al citato decreto, in stretto raccordo con il Commissario Straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto.

Il medesimo Decreto Legge disciplina all’art. 5, comma 1, lett. b) ed e), ed all’art. 11 gli interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali gravemente danneggiati o distrutti.

La successiva ordinanza commissariale n. 25 del 23 maggio 2017 indica i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che ricadono nei territori dei comuni di cui agli *Allegati 1 e 2* del medesimo *decreto-legge n. 189 del 2016* ed all’*Allegato 2-bis* aggiunto dal *decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Gli articoli 2 e 3 di tale ordinanza fissano rispettivamente i criteri e gli indirizzi per la perimetrazione nonché le modalità dello svolgimento del relativo procedimento.

Al riguardo è specificato che all’individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e alla relativa perimetrazione si procede sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal Comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell’art. 50 del *decreto-legge n. 189 del 2016* e contenuti nell’Allegato 1 all’ordinanza C.S.R. N. 25/2017.

La perimetrazione costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, devono essere preventivamente acquisite le necessarie indicazioni dal comune interessato e devono essere disegnati i margini dell’area individuata in base ai criteri di cui all’art. 2, comma 2 dell’O.C.S.R. n. 25/2017. Questa può comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d’intervento, come previsto all’art. 16 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 19 dell’11 aprile 2017.

I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico.

Il comma 1 dell’articolo 4 dell’O.C.S.R. n. 25/2017 prevede poi che all’esito dell’istruttoria di cui all’art. 3 della medesima Ordinanza, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione provvede a trasmettere lo schema di



atto di perimetrazione al comune interessato e contestualmente a pubblicarlo sul sito web della Regione, o comunque a renderlo conoscibile con mezzi idonei dalla popolazione coinvolta.

Ai fini dell'adozione dello schema di atto di perimetrazione di cui all'articolo 4 della sopra citata Ordinanza, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha predisposto, per la frazione di Pieve del Comune di Ussita, i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) elaborati cartografici con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati, con indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità ed il tracciato delle infrastrutture a rete;
- c) adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;
- d) scheda, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo "di particolare interesse" e "maggiormente danneggiato".

Tutti gli atti sopraindicati sono depositati presso lo stesso Ufficio Speciale per Ricostruzione in quanto documentazione predisposta e utilizzata ai fini della definizione dello schema di perimetrazione i cui contenuti sono definiti sulla base dell'esito istruttorio come sotto specificato.

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sulla base di quanto sopra elaborato, in relazione ai criteri ed indirizzi di cui all'art. 2 della citata Ordinanza 25/2017 e secondo quanto specificatamente indicato nelle premesse di cui all'Allegato 1 della medesima Ordinanza, ritiene di poter riportare gli esiti dell'istruttoria, come segue:

- con riferimento al criterio n.1 "Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico", si considera bene di particolare interesse da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione poiché:
  - è un nucleo rappresentato nella cartografia storica IGMI 1892/95, in quanto tessuto edificato che ha un valore quale testimonianza storica di una cultura e di una civiltà ormai lontane dalla nostra;
  - è individuato dal P.P.A.R. (tav. 15, art. 39 NTA) come nucleo storico;
  - è nucleo urbano sottoposto a vincolo paesaggistico D.lgs 42/2004;
  - è un impianto urbano definito rilevante dallo strumento urbanistico comunale (classificato nel Piano di Fabbricazione come zona residenziale "CA – Centro Ambientale");
  - ricade interamente nell'ambito del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
  - è presente un bene storico – culturale (casa Secolo XIV proprietà Paparelli), individuato dal P.P.A.R. (art. 40 NTA) e dal Catalogo Beni Culturali della Regione Marche;
- con riferimento al criterio n. 2 "Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti", si qualifica, come "maggiormente colpito" il nucleo in quanto è soddisfatto il seguente criterio:
  - le schede compilate con esito sono almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute e la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito è pari al 100%, dunque maggiore del 90%;
- con riferimento al criterio n. 3 "Condizioni di pericolosità territoriale", l'area oggetto di perimetrazione è connotata da livelli di pericolosità come di seguito specificato:
  - dalla cartografia tematica IFFI, PAI, CARG etc. e dai rilievi speditivi diretti non emergono particolari segnali di pericolosità e rischio riferibili a dissesto o esondazione potenziali o in atto;
  - i livelli di intensità macrosismica rilevati nel corso degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2017, come risulta dai report emessi dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) sono riconducibili all'8° grado;
  - Nella microzonazione di III° livello non sono state individuate zone di attenzione per instabilità. Vengono tuttavia calcolati in 2D valori di amplificazione locale FA compresi tra 1.2 e 1.4 con un sensibile incremento fino a 2.1 ai margini meridionali del perimetro.

Sulla base di tutto quanto sopra descritto e riportato, verificati criteri previsti dall'Allegato I



dell'ordinanza n. 25/2017, si ritiene adottabile la perimetrazione proposta dal Comune di Ussita, relativamente alla località Pieve.

Al riguardo si approva l'Allegato A, quale parte integrante del presente atto, che costituisce schema di atto di perimetrazione del Comune di Ussita, località Pieve.

Lo schema di atto di perimetrazione è inviato al Comune interessato. E' inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Marche nonché sul sito web istituzionale della Regione Marche, nel sito tematico dedicato al SISMA Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione - per assicurare la conoscibilità dell'atto alla popolazione coinvolta ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza C.S.R. 25/2017.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale l'atto di perimetrazione sarà approvato con decreto del Presidente della Regione - Vice Commissario. Il termine infatti fissato dall'O.C.S.R. n. 25/2017 per l'adozione dello stesso atto di perimetrazione individuato, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della stessa ordinanza, in trenta giorni dalla sua entrata in vigore, è allo stato decorso e non essendo fissato a carattere perentorio è reindividuato, una volta adottato lo schema di atto di perimetrazione, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione dello schema di atto di perimetrazione sul sito istituzionale della Regione Marche.

Il decreto di approvazione dell'atto di perimetrazione sarà poi inviato, entro dieci giorni dalla sua adozione, tramite procedura informatizzata, al Commissario straordinario per il coordinamento delle azioni successive.

Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone l'adozione del presente decreto.

Si attesta, infine, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento  
(*Francesca Claretti*)

Documento informatico firmato digitalmente

## ALLEGATI

### A. ALLEGATO UNICO AL DECRETO



